

- Conferimento uffici direttivi - Magistrati c.d. "perdenti posto" a seguito dell'istituzione del giudice unico - Deroga all'art. 194 Ord. Giudiziario

(Delibera del 22 dicembre 1998)

"Il Consiglio Superiore della Magistratura, premesso che:

- con delibera del 15.10.97 (oggetto della circolare prot. n. 17431 del 16.10.97), in considerazione dell'entrata in vigore della L. 16.7.97 n. 254 istitutiva del giudice unico di I grado, deliberava di consentire la partecipazione di magistrati dirigenti e semidirettivi degli uffici di Pretura e Procura Circondariale a qualsivoglia concorso per trasferimento o per conferimento di funzioni, anche in deroga ai termini di legittimazione di cui all'art. 194 Ord.Giud.; e ciò fino alla data di emanazione dei decreti legislativi di cui all'art. 1 lett."l" della L. 254/97;

- a fondamento di tale delibera, osservava che:

- appariva di "grande rilevanza per il buon andamento dell'amministrazione della giustizia, favorire un graduale rientro dei magistrati c.d. "perdenti posto" nelle funzioni ed in uffici analoghi a quelli soppressi secondo le aspirazioni di ciascun interessato, evitando invece l'effettuazione di trasferimenti di ufficio ex art. 2, III c. Legge sulle guarentigie, con il connesso ineliminabile contenzioso";

- l'art. 194 Ord. Giud. consente la deroga alla richiesta legittimazione quadriennale (ora triennale) per i tramutamenti successivi, dopo un precedente trasferimento a domanda, ove ricorrano gravi ragioni di servizio, certamente sussistenti nel caso in esame contrassegnato dall'eccezionale evenienza della soppressione degli Uffici Giudiziari di Pretura e Procura Circondariale e dal susseguente preminente interesse pubblico acchè la sistemazione dei dirigenti di tali uffici in nuovi posti equivalenti avvenisse in modo rapido, razionale, evitando l'eventuale inutilizzazione di fatto degli stessi per un tempo più o meno lungo, nonchè, per quanto possibile, ragioni di contenzioso.

-Rilevato che:

- in attuazione della delega prevista dalla L. 16.7.97 n. 254, veniva emanato il d.lgs. 19.2.98 n. 51, recante

"*Norme in materia di istituzione del giudice unico di I grado*", che, pubblicato sulla G.U. del 20.3.98 n. 66 - S - O - 48/L, è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione (salvo alcune norme in punto di organico degli uffici e di servizi di cancelleria: v. art. 247);

- l'art. 37 c.2 del citato lgs. ha previsto che "i magistrati già titolari dei posti indicati nel c.1 possono chiedere, in deroga al disposto dell'art. 194 del R.D. 30.1.1941 n. 12, l'assegnazione a posti vacanti pubblicati", con ciò recependo, senza soluzione di continuità, la disciplina introdotta dalla suddetta circolare del CSM.

Ritenuto che: - il disposto dell'art. 247 (così come modificato dalla Legge 16 giugno 1998, n. 188) non appare di ostacolo all'immediata applicabilità del citato art. 37 in quanto la nozione di "efficacia" ivi contemplata - e rispetto alla quale il legislatore delegato ha limitato la deroga alle sole ipotesi di cui agli artt. 17, 33 c.1., 38 c. 1 e 40 cc. 1 e 3 del d.lgs. - attiene all'effettiva operatività del nuovo modello ordinamentale del giudice unico di primo grado, senza comportare l'esclusione di ulteriori effetti anticipatori (quale, appunto, l'anticipata ricollocazione del cd. "perdenti posto" ex art. 37 c.2 d.lgs. 19.2.98 n. 51), comunque derivanti dall'entrata in vigore del decreto stesso;

tale interpretazione si raccomanda, in particolare:

- a) perchè coerente con l'impostazione generale del testo normativo, che ha dato immediata efficacia alle disposizioni (artt. 33 c.1, 38 c.1, 40 cc. 1 e 3) che già attualmente prevedono l'organizzazione tabellare degli uffici quali saranno configurati;
- b) perchè coerente con l'obiettivo del testo normativo, che parte da un dato (la creazione del giudice unico di primo grado) che si assume già in vigore;
- c) perchè è conforme all'interesse pubblico una copertura dei vuoti d'organico coerente con l'obiettivo della legge (e tale non sarebbe una scelta che non cogliesse l'occasione di dare "sistemazione" a magistrati che, in tempi brevi, dovranno comunque essere ricollocati).

Osservato, inoltre, che, quand'anche si ritenesse non immediatamente efficace la previsione di cui all'art. 37 c.2 d.lgs. 19.2.98 n. 51, permanendo le ragioni sottese all'adozione della circolare n. 17431 del 1997, s'imporrebbe in ogni caso al Consiglio la conferma del trattamento in precedenza riservato ai magistrati c.d. "perdenti posto", attuato in forza dell'art. 194 O.G. (non potendosi ritenere che il legislatore delegato abbia inteso privare il Consiglio del potere derogatorio conferitogli dall'Ordinamento Giudiziario), anche per non determinare situazioni di disparità di trattamento con le decisioni in precedenza adottate nel perseguimento di un obiettivo di razionalizzazione che va ancora oggi perseguito in vista dell'ordinata e razionale attuazione della riforma del giudice unico di primo grado.

Letti i pareri dell'Ufficio Studi n. 340/98 del 21.10.1998 e n. 372/98 dell'11.11.1998;

delibera

che i magistrati dirigenti e semidirettivi degli Uffici di Pretura e Procura Circondariale possano partecipare a qualsivoglia concorso per trasferimento o per conferimento di funzioni, anche in deroga ai termini di legittimazione di cui all'art. 194 Ord. Giud."